


Insta
L. 18/3



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
UFFICIO VI

Prot.
del

MIUR - Ministero
dell'Istruzione
dell'Università e della
Ricerca
AOODGUN - Direzione
generale per l'università,
lo studente e il diritto allo
studio universitario
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0005520 -
11/03/2013 - USCITA



Al Presidente dell'Ordine
degli Assistenti sociali
Via Mazzini, 88
86100 - Campobasso

OGGETTO: Esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale. Anno 2013. - Ordinanza ministeriale 21.2.2013 - Designazione terne per gli esami di abilitazione alla professione di Assistente sociale.

Con ordinanza in data 21.2.2013 sono stati indetti gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale previsti dalla legge 23 marzo 1993, n.84.

Come è noto, per la professione in questione trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R.328 del 5 giugno 2001.

Al fine di predisporre il decreto di nomina delle commissioni giudicatrici che dovranno operare presso le Università sedi degli esami in parola la S.V. dovrà formulare le terne previste dal citato regolamento.

Per adeguare il proprio operato a criteri di trasparenza e imparzialità questo Ministero ha provveduto ad automatizzare la procedura per la nomina di dette commissioni giudicatrici.

Anche la procedura per l'invio delle designazioni delle terne da cui prescegliere i componenti delle suddette commissioni è prevista in forma telematica.

Pertanto, per quanto concerne dette designazioni, le SS.LL. dovranno attenersi alle indicazioni contenute nel sito <https://commissioniesami.cineca.it> predisposto dal CINECA utilizzando i codici riservati forniti dallo stesso CINECA, al fine di permettere una puntuale e sollecita acquisizione dei dati necessari per la formazione delle commissioni di esame.

Ciò premesso, si invita la S.V. a voler impartire le necessarie istruzioni affinché, in sede di designazione dei nominativi, siano osservate le seguenti indicazioni:

- 1) i membri da designare devono essere preventivamente consultati e deve essere acquisita la disponibilità degli stessi a partecipare alle due sessioni di esami previste;
- 2) si ravvisa la necessità di ribadire ai professori universitari l'obbligo, una volta designati da questo Ministero, di partecipare alle Commissioni in relazione a quanto stabilito dall'art. 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311;
- 3) i membri designati devono appartenere inderogabilmente alle categorie indicate nel vigente Regolamento e ribadite nei prospetti predisposti dal CINECA; al riguardo si sottolinea che tale criterio deve essere scrupolosamente seguito anche nella designazione dei membri supplenti;
- 4) per i docenti universitari debbono essere scrupolosamente precisate le qualifiche (ordinari, straordinari, associati, incaricati, liberi docenti) nonché le rispettive discipline di insegnamento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Debbono essere altresì specificate le qualifiche e non le cariche rivestite dai ternati quali dipendenti di Enti o Istituti;

5) per i dipendenti pubblici deve essere acquisita la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art.26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80;

6) al fine di agevolare il compito dei competenti Uffici delle Università (convocazione dei membri prescelti, eventuali sostituzioni, ecc.) si ritiene assolutamente necessario che una copia delle designazioni venga trasmessa al Rettore dell'Ateneo sede di esami di Stato di abilitazione alla professione cui le terne medesime si riferiscono.

Per ciascuno dei designati che non rivestano la qualifica di docente universitario dovrà inoltre essere indicato l'indirizzo e possibilmente il recapito telefonico;

7) le terne devono essere inderogabilmente composte da persone appartenenti alla medesima categoria a cui la terna si riferisce.

Il CINECA provvederà, con procedura automatizzata, a prescegliere un nominativo da ogni singola terna.

Si ritiene opportuno, infine, far presente che da parte di molti Atenei è stata rappresentata la necessità che i provvedimenti di nomina dei membri delle commissioni esaminatrici siano trasmessi alle Università con un congruo anticipo rispetto alla data di inizio degli esami al fine di assicurare che i connessi adempimenti (convocazione, eventuali sostituzioni a seguito di rinunce) possano essere espletati con la necessaria tempestività.

Questo Ministero potrà predisporre il decreto di nomina delle commissioni giudicatrici solo quando saranno immessi tutti i dati relativi a tutti gli Ordini professionali interessati.

Si segnala pertanto che una eventuale tardiva immissione dei dati medesimi e la mancata osservanza delle regole dettate per il corretto inserimento degli stessi potrebbe compromettere il regolare inizio degli esami nella data fissata dall'ordinanza ministeriale.

Si prega infine la S.V. di voler procedere al suddetto inserimento dei nominativi con la massima urgenza e comunque non oltre il 10.4.2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Daniele Livon)